

nella legge 13 novembre 1859, ma ancora si viene in ultimo a forzare il Consiglio provinciale scolastico ad astenersi dall'applicare altra pena che la deposizione non sia. Imperocchè quando esso sappia che qualunque delle sue pene minori, sia essa la *censura*, sia essa la *sospensione*, dà al comune il diritto, allorchè la convenzione scade, di infliggere al maestro la deposizione, è certo che il Consiglio provinciale scolastico, ne' suoi giudizi, più non applicherà la pena della *censura* o della *sospensione*, ma applicherà sempre ed unicamente, ove la forza del fatto la richieda, la pena della deposizione; ed ogni qual volta vi fossero fatti pei quali il Consiglio avrebbe prima creduto di punire il maestro con la *censura* o con la *sospensione*, si asterrebbe dal pronunziare coteste pene, equivalendo per il maestro la *censura* e la *sospensione*, pervenuto che egli sia allo scadere della convenzione, alla *deposizione*.

Qui, adunque, l'articolo 334, che noi credevamo dovesse rimanere intatto, e la cui integrale conservazione era certo nell'animo dell'onorevole ministro e dell'onorevole Commissione, viene ad essere in parte, benchè inconsapevolmente, distrutto.

Un'ultima osservazione mi resta a fare, sopra la quale mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e della onorevole Commissione.

Fra i motivi di licenziamento vi è l'*ammonizione*. Ora si vegga l'articolo 334 della legge Casati. Chi, secondo quell'articolo, giudica della applicazione di questa pena?

Il sindaco, o l'ispettore, non già il sindaco e l'ispettore insieme, come l'onorevole mio amico Panizza mi dà segno di credere. Solamente nell'articolo 337, dove si parla delle sospensioni d'urgenza, si prescrive che vi debbano concorrere il giudizio del sindaco e dell'ispettore. Ora il sindaco rappresenta il comune; e se v'è un comune che non voglia saperne più di un maestro, che fa? Gl'infligge l'*ammonizione* a mezzo del sindaco. E questo maestro senz'altro, senza che più vi sia luogo ad un giudizio del Consiglio scolastico provinciale, od anche essendovi il giudizio, senza che più, per la disposizione dell'articolo 5, siavi luogo a dubbio circa il medesimo, alla scadenza della convenzione quinquennale o decennale, può essere ed è in effetto licenziato.

Dunque voi, mentre da una parte vi sforzate con questa legge di sottrarre al comune il potere di licenziare arbitrariamente il maestro, dall'altra parte fornite al comune medesimo un mezzo sicuro ed invincibile di confermarlo o di licenziarlo secondo il suo talento.

Io non ho inteso di fare un discorso, ma semplicemente di presentare alcune osservazioni, le quali mi pareva avessero una certa gravità, e che sarei lieto se l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione si compiacessero di non trascurare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dotto De' Dauli.

Dotto De' Dauli. Dopo che è stato soppresso il terzo comma dell'articolo 5, credo superflua, per metà, la mia aggiunta, e per conseguenza ne ritiro la prima parte. Mantengo invece il secondo capoverso, quello ove è detto:

“ Udire in ogni caso la difesa del maestro o di un suo delegato, in luogo del regio ispettore. ”

Imperocchè io vorrei che le pene da infliggersi ai maestri, fossero sempre pronunziate dal Consiglio provinciale scolastico; e vorrei inoltre che, prima di infliggerle, il Consiglio stesso dovesse sempre udire la difesa del maestro, e concedere a lui la facoltà di delegare una persona di fiducia all'ufficio di suo difensore. Spesse volte avviene che un maestro, vuoi per indole propria, vuoi per quella agitazione di animo in cui si troverà a causa della pena minacciatagli, non abbia quella calma e quella lucidità di mente necessarie per difendere la causa sua; compito questo che sarà più facile ad una persona estranea alla questione, e che goda tutta la fiducia del maestro che l'avrà delegato a quest'ufficio.

Presidente. Ella mantiene dunque la sua aggiunta all'articolo 5?

Dotto De' Dauli. Sissignore, però la seconda parte solamente.

Presidente. La facoltà di parlare spetterebbe all'onorevole Bonghi; però, salvo che volesse parlare non brevemente, perchè allora sarebbe più opportuno rimandare il suo discorso ad un'altra seduta.

Bonghi. Io desidererei di parlare ora, perchè non potrò esser presente a quest'altra seduta. (*Si ride*)

A me pare che la questione sollevata dagli onorevoli Turbiglio e Dotto rientri più particolarmente in quell'articolo della legge, dove si specifica il modo di procedura nelle pene. Ma anche facendo astrazione da ciò, io faccio osservare alla Commissione e al ministro, che se non si aggiunge qualche schiarimento, la legge diventerà veramente d'impossibile applicazione.

Secondo l'interpretazione data dal ministro al primo articolo, la legge si eseguisce così: in un comune il maestro fa la prova per cinque anni, dopo di che codesto maestro non può, in un altro comune, esser nominato che per dieci anni; finit